

prof. LORENZO MORILLAS CUEVA
Università di Granada

VIOLENZA NELLO SPORT E DIRITTO PENALE^(*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Violenza tra sportivi. - 2.1. Le principali teorie giustificazioniste e i loro limiti. - 2.2. La necessità di una qualificazione diversificata: la *summa divisio* tra violenza conforme al regolamento sportivo e violenza contraria al regolamento sportivo. - 2.2.1. La responsabilità dolosa dello sportivo per gli atti violenti contrari al regolamento. - 2.2.2. I margini di una responsabilità colposa dello sportivo per gli atti violenti contrari al regolamento. – 3. Violenza in occasione di manifestazioni sportive. - 3.1. La risposta dell'ordinamento spagnolo all'imperversante fenomeno criminale. - 3.2. Le nuove fattispecie aggravanti della fattispecie di disordine pubblico di cui all'art. 557 c.p.

1. *Introduzione*

Diritto e sport: pochi argomenti nella società contemporanea assumono un peso e un'importanza così rilevanti per un gran numero di cittadini. Eppure – come osserva Eser – sport e giustizia (pallone e bilancia) non sembrano, sulle prime, istituzioni (e simboli) facilmente conciliabili¹; ma se solo si approfondiscono le relazioni ben ci si avvede che esistono significativi punti di tangenza, non ultimo per la subordinazione della pratica sportiva alle regole della giustizia.

In via preliminare va osservato che l'avanzamento dello sport come fenomeno sociale presenta, nelle sue molteplici espressioni, numerosi aspetti positivi. È un fattore di integrazione interculturale e interetnico; favorisce la generalizzazione di un linguaggio internazionale propagandolo anche negli angoli più remoti; è una forte molla di coesione e di convivenza sociale; sviluppa valori educativi e formativi, sia nella prospettiva ludica, sia nella sua dimensione sperimentale o professionistica; serve d'esempio per i più giovani, ai quali indica un cammino da seguire; rende possibile e contribuisce allo sviluppo integrale della persona, talvolta anche sotto il profilo lavorativo, professionale ed

* Traduzione dallo spagnolo a cura del dott. Gionata Billi.

¹ A. ESER, *Lesiones deportivas y Derecho penal. En Especial la responsabilidad del Futbolista desde una perspectiva alemana*, in *La Ley*, 1990, vol. 2, p. 1-130. Anche: ID., *Deporte y justicia Penal*, in *Revista penal*, 2000, n. 6, p. 53.

economico. In quest'ottica ben si giustifica quindi il preambolo al disegno di legge contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport ove si afferma che «in Spagna, ed in Europa, lo sport è un'attività propria di persone libere, in una società aperta, basata sul rispetto dell'essenziale diversità ed uguaglianza tra gli esseri umani. Per questa ragione, soprattutto la cornice sportiva della competizione professionistica d'alto livello è obbligata ad essere un referente etico rispetto ai valori ed ai comportamenti di tutto il corpo sociale».

Purtroppo, però, non è sempre così, e non in tutti i casi ci troviamo di fronte a una situazione idilliaca di comprensione, rispetto e solidarietà. Al contrario, talvolta la lotta per la vittoria, per il risultato, diventa aggressiva e violenta. Gli stessi partecipanti, le società che li patrocinano, i sostenitori che li seguono, utilizzano metodi molto lontani dall'etica sportiva². Di qui la necessità di un diritto punitivo dello sport che vada oltre le specifiche e autarchiche normative delle singole federazioni, quand'anche dotate di proprie giurisdizioni all'interno delle quali sono configurati i vari illeciti e le sanzioni da irrogare agli atleti che li commettono. Occorre evitare la formazione di una zona franca dal diritto, occasionata fra l'altro dalla carenza di giuristi che specificamente si dedichino al diritto penale dello sport, nonché dalla mancanza di iniziativa degli atleti e dei club nel ricorrere alla giurisdizione ordinaria per questioni legate all'attività sportiva³.

D'altronde, la situazione sta progressivamente cambiando: vuoi perché sono in continuo aumento i giuristi che si dedicano allo studio degli aspetti giuridici dello sport, vuoi perché è sempre più frequente l'intervento della giurisdizione civile, amministrativa e penale nelle vicende legate allo sport; e ciò allontana l'idea che l'attività sportiva costituisca un'isola separata dal diritto⁴. Il che non significa negare le peculiarità proprie dello sport, ivi incluse quelle giuridiche: occorre comunque fuggire l'idea di un'impunità dello sportivo, o

² Sulle cause di devianza dall'etica sportiva v. H. ROLDÁN BARBERO, *La creación política de la nueva delincuencia: el uso del doping nel el deporte*, in *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*, 2001, vol. II, Cuenca, p. 567-570, il quale, riferendosi specificamente al ciclismo – ma le considerazioni svolte possono valere per qualunque pratica sportiva – considera, fra l'altro, la voglia di vincere, propria di ogni competitore, che giunge non di rado a livelli smisurati; l'esigenza dei *supporters* che richiedono ogni volta migliori *performances*, le pressioni pubblicitarie degli sponsor diretti e delle stesse strutture socio-economiche dei club.

³ Cfr. A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *Dos aspectos de Derecho penal en el deporte: el dopaje y las lesiones deportivas*, in *Actualidad Jurídica. Uría Menéndez*, 2004, n. 9, p. 53.

⁴ Cfr. A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *op. cit.*, p. 61.

nello sport, che non ha ragion d'essere. Anche se questo convincimento, che sembra chiaro in via di principio, non è agevole da tradurre in concreto.

2. *Violenza tra sportivi*

Certamente, la più intensa e forse più ricorrente condotta potenzialmente rilevante ai fini penali, che si registra in ambito sportivo, è quella della violenza: in primo luogo, la violenza realizzata tra gli stessi atleti; secondariamente quella che si sviluppa tra i tifosi o tra questi e l'esterno; e infine quella che si rivolge contro gli arbitri, i giocatori o i dirigenti. Seguendo un'impostazione più sistematica, si potrebbe parlare di violenza *nello sport* (o tra gli stessi atleti) e di violenza che nasce *in occasione* di manifestazioni sportive.

Quanto alla prima ipotesi di violenza – quella realizzata *nell'esercizio* della pratica agonistica – essa presenta molteplici variabili, in funzione degli eventi prodotti (lesioni personali o addirittura omicidio) e del tipo di sport. In particolare, ve ne sono alcuni la cui pratica presuppone di per sé la produzione di lesioni (come la boxe, la lotta libera ecc.) e altri sport dove il grado di violenza è più limitato, se non inesistente. Si pensi – con riferimento a questi ultimi – alle attività il cui esercizio non comporta nemmeno una condotta comune, cosicché la remota ipotesi di un contatto fisico costituisce un mero imprevisto occasionato tutt'al più da imprudenza⁵. Non vanno poi dimenticate le attività dove vi è sì un confronto competitivo tra gli atleti, ma non già un contatto tra gli stessi (tennis, pallavolo, ping pong ecc.), ditalché la violenza può dipendere solo da caso fortuito (si pensi, per esempio, al tennista che colpisce con la pallina il volto del suo antagonista). Ancora, vi sono attività sportive ove gli atleti cercano di raggiungere il medesimo obiettivo uno contro l'altro, o uno insieme all'altro (atletica, automobilismo, moto, ciclismo ecc.), in cui la violenza può manifestarsi anche senza un contatto diretto. E infine, esistono attività agonistiche che si concretizzano in una contesa per la vittoria, e dove si rendono possibili tanto il contatto fisico quanto l'aggressività (calcio, rugby, pallacanestro ecc.), così da generare un chiaro rischio di lesioni⁶.

Di fronte a una simile varietà di contesti non sorprende che lesioni agli atleti, a causa o in relazione al gioco svolto, siano estremamente eterogenee tra

⁵ Cfr. a quest'ultimo proposito – anche per gli esempi tratti dalla giurisprudenza colposa in materia di alpinismo – L. MOLDES, *El Derecho Penal, el Derecho Deportivo y su interés para los profesionales de la educación física*, in *Conexões*, 2005, n. 1, p. 7 ss.

⁶ Per un analogo quadro v. A. ESER, *op. cit.*, p. 1131 s.

loro, sia per intensità, che per dinamiche comportamentali. Il che peraltro spiega perché non tutte le situazioni esigono l'intervento del diritto penale. Anzi, in determinati casi sembra preferibile lasciare campo alla sola disciplina sportiva o addirittura ammettere l'impunità, fondandola su criteri dogmatici di esclusione della responsabilità criminale.

Molteplici sono gli esempi che possono supportare una tale diversificazione. Citiamone alcuni tratti dalla cronaca sportiva: *a)* il centrocampista X di una squadra di calcio di serie C che perdeva in casa per cinque a zero, a dieci minuti dalla fine della partita viene saltato due volte dal giocatore numero dieci della squadra avversaria che poi passa la palla al numero undici; come reazione il centrocampista colpisce con un calcio l'avversario numero dieci, ancorché privo del pallone, causandogli la lesione del fegato e del rene destro; *b)* in un incontro di boxe per il titolo europeo dei pesi piuma, l'aspirante al titolo colpisce ripetutamente al volto l'avversario sino a metterlo k.o., causandogli gravi lesioni alla testa e al viso; *c)* il difensore della squadra ospite cerca di portare via la palla all'attaccante avversario, il quale tuttavia lo dribbla con una manovra perfetta, senza però riuscire a evitare lo scontro, a seguito del quale lo stesso attaccante subisce la frattura della tibia; *d)* placcando un avversario per impedirgli di avanzare, un giocatore di rugby provoca la caduta di entrambi cagionando al primo la frattura di un braccio. Come si può notare, benché il risultato sia molto simile in tutti i casi riportati, la qualificazione giuridica del fatto non può essere la stessa, dovendosi diversificare in funzione del tipo di sport e del contesto dell'azione.

Con riferimento alle situazioni sopra descritte, la dottrina ha cercato di elaborare un gran numero di proposte interpretative volte a tracciare una linea di confine tra ciò che deve essere qualificato come una lesione sportiva non punibile e ciò che deve invece rientrare nell'area della tipicità penale. Si veda al riguardo l'esauriente rassegna proposta da Loayza Gamboa⁷, il quale distingue tra teorie favorevoli alla sanzione penale (in forza delle quali l'atto sportivo produttivo della lesione o della morte si configura come delitto, senza possibilità di giustificazione se non quelle di carattere generale)⁸ e teorie giustifi-

⁷ R.C. LOAYZA GAMBOA, *Justificación de las lesiones y violencias en los deportes. Un análisis penal de los deportes violentos como el fútbol* [2006], in *www.efdeportes.com*, p. 3 ss.

⁸ Tra queste teorie sono da includere – secondo l'autore citato – la tesi che sostiene l'applicazione di pene più gravi quando il soggetto sia stato agevolato nella commissione del reato dall'agire nell'ambito della manifestazione sportiva; la tesi della necessaria e costante applicazione del diritto penale, tale per cui ogni condotta che comporti un lesione connessa al mondo dello sport va punita secondo la sua gravità e secondo la prospettiva antropologico criminale

cazioniste (che scusano, entro certi ambiti, le suddette lesioni)⁹.

Per la verità, molte delle teorie ivi riportate sono ripetitive e poco convincenti. In particolare, dal mio punto di vista, va negato ogni valore alle teorie del primo blocco che, per la loro intransigenza, comporterebbero la fine di qualunque competizione sportiva, giacché difficilmente gli atleti sarebbero indotti a prendervi parte là dove sapessero *ex ante* che ciò li esporrebbe a una responsabilità penale sebbene essi rimangano nell'ambito di quanto concesso dal regolamento. Ma anche le altre teorie presentano evidenti debolezze e contraddizioni. La principale di queste consiste nel non definire con precisione dove termina la causa di giustificazione e inizia l'area della punibilità. Ad ogni modo, tra queste tesi, le più significative e diffuse, specie tra i giuristi tedeschi, sono quelle che si avvalgono della teoria del consenso e del rischio consentito¹⁰. Paredes Castañon, dal canto suo, riconduce tali teorie fonda-

che distingue tra sportivi delinquenti nati, occasionali o coscienti; la tesi del crimine sportivo, che qualifica la condotta tipica e antigiuridica nella pratica sportiva quale autonoma modalità criminale.

⁹ Tra le teorie giustificazioniste sono da includere la tesi c.d. dell'eccezione alla illiceità giuridica, secondo la quale le lesioni e la violenza in ambito sportivo si configurano come eccezione rispetto alla regola generale; la tesi della consuetudine, per cui nello sport, i colpi, lesioni e violenza, risultano scriminate e legittimate dalla consuetudine; la tesi della adeguatezza sociale, che afferma che qualsiasi azione conforme ad una condotta socialmente tollerata ne impedisce la qualificazione come reato; la tesi del fine riconosciuto dallo Stato, che sostiene che i colpi e le lesioni sportive, essendo ammesse dallo Stato, non possono essere per questo contrarie ai suoi fini; la tesi delle norme culturali, secondo la quale gli sport violenti formano parte del *background* culturale dei popoli moderni e pertanto confluiscono all'interno delle tradizioni culturali che legittimano dette condotte; la tesi dell'assenza del titolo di reato, in base alla quale non esiste il reato perché nello sport «non si percuote: ci si scontra»; la tesi del consenso, quale ipotesi importante al fine di escludere la responsabilità penale, avendo la vittima prestato il consenso all'atto di partecipare alla manifestazione; la tesi del diritto all'esercizio professionale, basata sull'esercizio dello sport come professione quale causa di esclusione dell'antigiuridicità; la tesi del rischio consentito, per cui certe attività comportano di per sé il rischio socialmente consentito che si producano lesioni a certi beni giuridici; la tesi dei motivi non contrari al diritto, secondo la quale ciò che conta è il motivo per il quale si agisce, e nello sport il motivo dell'agire non è contrario al diritto, ma quello di competere sportivamente; la tesi dell'accettazione del rischio, che ravvisa la volontaria messa in pericolo «di se stesso» da parte del giocatore o dello sportivo nei casi di sport violenti.

¹⁰ Va sin d'ora sottolineato che, in questa materia, esiste una netta differenza tra il sistema penale tedesco e quello spagnolo. Basti considerare che nel primo non esiste una causa di giustificazione paragonabile a quella dell'art. 20, n. 7, c.p. spagnolo a favore di «colui che agisce nel compimento di un dovere o nell'esercizio legittimo di un diritto, ufficio o incarico». Inoltre, il sistema penale tedesco non prevede un *numerus clausus* di cause di giustificazione così come invece accade nel diritto spagnolo: su tali differenze v. A. ESER, *op. cit.*, p. 1133; A.J. MONROY

mentalmente a due grandi idee: quella che fa leva sul consenso individuale ed effettivo del soggetto passivo (al rischio o alla lesione concreta) e quella che s'incentra sull'autorizzazione proveniente da chi pone le norme (la società, la Costituzione, la legge)¹¹. Ed è proprio su queste impostazioni che soffermerò adesso la mia attenzione.

2.1. *Le principali teorie giustificazioniste e i loro limiti*

a) La tesi che fa leva sul consenso prestato implicitamente dallo sportivo, per il solo fatto di partecipare ad un'attività che comporta una certa probabilità di lesioni, ha avuto in passato un'indubbia enfasi in Germania. Attualmente una tale impostazione è invece sottoposta a profonde critiche che Eser riassume nei seguenti interrogativi: *a)* qual è l'ambito di applicazione del consenso, quello della condotta o dell'evento? e fino a che punto si potranno giustificare le conseguenze mortali?; *b)* quale rilevanza bisogna attribuire al fatto che le regole del gioco siano o meno osservate? e fino a che punto si può acconsentire ad una violazione del regolamento?; *c)* fino a che punto si possono dedurre, dalla clausola del buon costume – secondo la prospettiva del § 226a StGBd – limiti al consenso? soltanto rispetto all'evento? o anche sul tipo e grado della violazione?; *d)* ciò significa che il consenso è singolarmente limitabile o revocabile? e quale conseguenza avrebbe questo nei rapporti tra giocatori?; *e)* fino a che punto sarà veramente necessario il consenso affinché una lesione resti impunita? non si potrà dedurre l'impunità da altri principi che siano perfino superiori?¹².

Non sembra eccessivamente ardito rispondere all'ultima delle domande poste da Eser con l'affermazione che non solo esistono altre soluzioni, ma esse si rivelano ben più adeguate e coerenti, soprattutto per il diritto penale spagnolo, nel quale il consenso dell'avente diritto non può avere efficacia scrimi-

ANTÓN, *El delito de lesiones en el deporte: evolución y diferencias entre la legislación alemana y la española. Propuesta de solución* [2005], <http://cafyd.com/HistDeporte/btm/pdf/14-12.pdf>, p. 7.

¹¹ J.M. PAREDES CASTAÑÓN, *La responsabilidad penal del deportista: el ejemplo del boxeador*, in *Civitas. Revista Española de Derecho Deportivo*, 1995, n. 5, p. 84. Nel suo lavoro, dedicato alla boxe, l'autore sviluppa ben diciassette variabili soluzioni (*ivi*, p. 86 e ss.). Nella stessa prospettiva si pone l'interessante sentenza dell'Audiencia Provincial di Castellón, 22 febbraio 2000, n. 49/2000, rec. 27/1999. P.te: Tintoré Loscos, Fernando, la quale enumera, con volontà di sintesi, le seguenti teorie: quella del rischio assunto e del rischio consentito, quella del caso fortuito, quella della consuetudine, quella dello scopo riconosciuto dallo Stato e le norme di cultura, quella delle cause di giustificazione dell'esercizio legittimo di un diritto o ufficio.

¹² A. ESER, *op. cit.*, p. 1134.

nante, né per le lesioni né per l'omicidio. In tali ipotesi, la presenza del consenso della vittima varrà tutt'al più ad attenuare la pena di uno o due gradi (v. l'art. 70 c.p. spagnolo) sempreché il consenso sia valido, libero, spontaneo ed espressamente manifestato dalla persona offesa, fatta eccezione per i casi di trapianto d'organo, sterilizzazione e chirurgia transessuale realizzata dal medico (artt. 155 e 156 c.p.), che ovviamente non ricorrono nella materia che stiamo analizzando.

b) A fronte delle carenze manifestate dalla precedente teoria, si tende a sostenere la tesi dell'adeguatezza sociale, secondo cui – in buona sostanza – quando la condotta lesiva realizzata dall'atleta a danno di un altro è da ritenersi socialmente accettabile, l'azione non sarà punibile. Anche quest'ipotesi è stata tuttavia sottoposta a critica, vuoi per l'ambiguità dello stesso concetto di adeguatezza sociale – utilizzato in modo generalizzato anche nella teoria del reato – vuoi perché essa restringe, in linea di principio, la sua efficacia giustificatrice solo alle condotte perfettamente conformi ai regolamenti sportivi.

c) Arriviamo così alla impostazione probabilmente più sfruttata per giustificare la violenza sportiva: il riferimento va alla c.d. teoria del rischio consentito, che discende dalla moderna teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento. Per il vero, come precisano Rodríguez Mourullo e Clemente, qualsiasi azione, e non soltanto quella sportiva, comporta un rischio consentito e in quanto tale non punibile: cosicché, muovendo da questa impostazione, l'ambito sportivo non costituirebbe un'eccezione rispetto agli altri settori dell'agire umano¹³; in ogni modo, la soluzione proposta da questi autori è che non siano punibili le lesioni sportive che non superino il livello del rischio consentito. Sennonché il problema principale di tale impostazione è nuovamente la vaghezza del criterio adottato, essendo tutt'altro che agevole da definire ciò che rimane all'interno ovvero si pone all'esterno dell'area di rischio consentito; né, peraltro, si rinvengono appigli legislativi sufficientemente precisi che possano fungere da copertura legale per la risoluzione di un tale problema.

2.2. *La necessità di una qualificazione diversificata: la summa divisio tra violenza conforme al regolamento sportivo e violenza contraria al regolamento sportivo*

Da tutto quanto si è detto, non resta allora che concludere per una diversificazione dei margini di liceità della violenza sportiva in ragione degli ambiti in cui il fatto è realizzato. Nessuna delle opzioni esposte, infatti, sembra valida

¹³ A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *op. cit.*, p. 63.

in se stessa, potendo tutt'al più orientare la soluzione nel quadro di un'analisi più ampia e dettagliata. A questo proposito, Eser pone in luce tre fattori che condizionerebbero la qualificazione penale dell'accaduto; fattori che sarebbero a loro volta soggetti ad alcune variabili. Segnatamente, si pone l'accento (a) sull'evento prodotto (atterrare un giocatore senza causargli lesioni, o causando gli lesioni lievi – lividi, graffi – o lesioni gravi – fratture o lesioni permanenti – o mortali); (b) sul grado di conformità dell'azione al regolamento sportivo (gioco regolare, violazione lieve, grave, o violazione al regolamento non attinente al gioco); (c) sull'atteggiamento psicologico del giocatore (violazione involontaria al regolamento, violazione volontaria ma senza determinazione a ledere, accettazione sia dell'infrazione che della lesione, lesione intenzionale)¹⁴.

La combinazione di questi fattori dà luogo a una molteplicità di situazioni, ciascuna delle quali meriterebbe un'analisi puntuale. Ciò nonostante – per sintetizzare l'insieme della possibilità – tutte le fattispecie concrete si possono ricodurre a due grandi ipotesi, secondoché si utilizzino insieme o successivamente le cause di esclusione dell'antigiuridicità previste dall'art. 20, n. 7, c.p., l'adeguatezza sociale dell'azione, l'irrilevanza dell'evento, il rischio consentito e il consenso dell'avente diritto.

a) Come prima ipotesi va riconosciuta l'irrilevanza penale delle lesioni che si producono quando la condotta dell'agente che causa tale risultato lesivo sia conforme alle norme regolamentari che disciplinano lo sport praticato. Questa posizione è stata avvalorata dalla dottrina secondo le diverse prospettive citate; e tuttavia, secondo il diritto positivo spagnolo, la soluzione più congeniale è quella offerta dal ricorso alla causa di giustificazione dell'esercizio di un legittimo diritto, ufficio o incarico, secondo il disposto dell'art. 20, n. 7, c.p. Occorre comunque precisare – come bene ha scritto Mir Puig¹⁵ – che quest'ipotesi resta valida solamente quando l'azione si svolge nello stretto rispetto delle regole ammesse dallo Stato.

b) La seconda ipotesi si ha quando le lesioni siano conseguenza di una violazione delle regole sportive. A questo proposito valga il riferimento alla citatissima decisione dell'Audiencia Provincial di Castellón del 22 febbraio 2000 ove si afferma, con estremo buon senso, che sebbene nella prassi sembri che la regola sia l'impunità e l'eccezione la punibilità delle lesioni sportive, occorre nondimeno affermare la rilevanza penale di tutte quelle condotte degli sportivi che producono lesioni a causa di negligenza e disprezzo delle regole

¹⁴ A. ESER, *op. cit.*, p. 1136.

¹⁵ S. MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte General*, 7ª ed., Barcelona, 2004, p. 487.

proprie di ogni sport. Una ricostruzione, questa, che muove dalla decisione del Tribunal Supremo, sez. I, 22 ottobre 1999, ove si riconosce un'area «di rischio consentito a coloro che si dedicano alla pratica sportiva» purché «le condotte dei partecipanti non escano dai normali limiti, giacché in tal caso le si potrebbe qualificare come condotte dolose o colpose». V'è da ritenere infatti che non si possa concedere lo stesso trattamento per entrambe le ipotesi, dovendosi viceversa distinguere tra fatti dolosi e colposi.

2.2.1. *La responsabilità dolosa dello sportivo per gli atti violenti contrari al regolamento*

Per quanto riguarda l'azione dolosa, non sembrano esservi grosse difficoltà a riconoscerne, per lo meno dal punto di vista teorico, la punibilità. L'unico requisito essenziale richiesto dalla nostra giurisprudenza nelle poche sentenze in cui si è occupata della questione riguarda l'esistenza di un *animus laedendi*, tale dunque da eccedere il carattere normalmente agonistico della competizione. Paradigmatica al riguardo è la già citata decisione dell'Audiencia Provincial di Castellón del 22 febbraio 2000¹⁶, la quale, accogliendo parzialmente il ricorso dell'appellante, condanna il trasgressore per la contravvenzione di lesione di cui all'art. 617, comma 1, c.p. con il concorso della circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira, in quanto questi agì «con evidente *animus laedendi* [...]; il calcio a cinque non si gioca scagliando pugni contro il giocatore avversario, bensì con i piedi e se si usano quelli invece di questi non si può dedurre che esista altra intenzione se non quella di offendere l'integrità fisica altrui, quanto meno nella forma del dolo eventuale».

La medesima impostazione si riscontra anche nella decisione dell'Audiencia Provincial di Navarra, 2 maggio 2002 – n. 52/2002, rec. 156/2001, Pte. Cobo Sáenz José Francisco – occupatasi del caso di un centravanti, il quale, nell'attesa che la propria squadra battesse un calcio di punizione, con l'evidente intenzione di nuocere all'integrità fisica dell'avversario, colpì quest'ultimo violentemente con il pugno o l'avambraccio, causandogli una frattura mandibolare doppia all'angolo sinistro e parasinfisaria destra, tale da richiedere un'operazione chirurgica e 207 giorni di guarigione. La confermativa

¹⁶ Il fatto oggetto del giudizio riguarda una partita di calcio a cinque, in cui il querelante sferrò un calcio alla gamba del querelato con il fine di provocarne la caduta e la perdita della palla mentre avanzava verso la porta avversaria. Quest'ultimo, alzandosi da terra, a gioco fermo e senza che vi fosse disputa per la palla, colpì con un pugno in faccia il primo, causandogli lesioni guaribili in 30 giorni, facendo ciò «con furia e con collera, in modo repentino ed improvviso, per impulso occasionato dal calcio ricevuto da parte del querelante».

sentenza d'appello condannò l'imputato per il delitto doloso di lesioni, di cui all'art. 147, comma 2, c.p. «perché realmente esiste un *animus laedendi* che va oltre l'«ardore» proprio della disputa sportiva». In entrambe le sentenze si invoca comunque la necessità di un trattamento specifico per le lesioni nello sport, che in Spagna, a differenza di altri paesi, non esiste¹⁷.

Come che sia, in queste ipotesi non è applicabile – come già detto – la causa di giustificazione prevista dall'art. 20, n. 7, c.p. Inoltre, stante il nostro principio di legalità penale, sarebbe difficile affidarsi al solo rischio consentito, all'auto-esposizione al pericolo, all'adeguatezza sociale o allo stesso consenso. Donde la conseguenza che non potrà che configurarsi un delitto o una contravvenzione dolosa di lesioni personali, in ragione dell'intensità dell'evento provocato. Ciò malgrado, si registra nella prassi – come è stato acutamente affermato da Rodríguez Mourillo e Clemente – una situazione di totale impunità¹⁸, specie nei settori di maggiore rilevanza mediatica e più professionalizzati, nei quali difficilmente si ricorre ai tribunali penali. Eppure, non si rado, si tratta di delitti precedibili d'ufficio, il cui accertamento non dipenderebbe quindi dalla presentazione della querela della persona offesa.

2.2.2. *I margini di una responsabilità colposa dello sportivo per gli atti violenti contrari al regolamento*

Più complesso è l'inquadramento giuridico delle lesioni causate da un'azione colposa dello sportivo che provochi alcune delle conseguenze previste dagli artt. 152 e 621 c.p. Anche in questo contesto, la tendenza maggioritaria, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è a favore della non punibilità; ma ciò non significa che sia tecnicamente impossibile sanzionare questi comportamenti in sede penale¹⁹.

¹⁷ L'Audiencia Provincial di Navarra, 2 maggio 2002, indica, come esempi specifici, i Codici penali dell'Equador e di Cuba, rispettivamente agli artt. 438 c.p. e 449 c.p. Il richiamo non mi sembra tuttavia corretto, dato che il codice penale cubano ha 348 articoli e in quelli dedicati alle lesioni personali (artt. 272-274) non si dice nulla al riguardo. D'altro canto, il richiamo al codice penale ecuadoriano, che viene soltanto evocato, risulterebbe tutt'al più pertinente per l'omicidio. L'art. 462 c.p. precisa infatti che «l'omicidio causato dallo sportivo, in un atto di gara contro un altro atleta durante la competizione, non sarà punibile ove appaia chiaramente l'assenza di intenzionalità e della violazione del relativo regolamento di gioco, sempreché si tratti di uno sport non proibito nella Repubblica. In caso contrario si applicheranno le regole penali di questo Titolo sull'omicidio».

¹⁸ A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *op. cit.*, p. 64.

¹⁹ Cfr., in questo senso, con maggior ampiezza, A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *op. cit.*, p. 65 ss.

Effettivamente, ben può accadere che un determinato giocatore, pur non volendo cagionare il danno, agisca, senza prestare la dovuta attenzione, in violazione delle norme dello specifico regolamento e delle necessarie regole di prudenza. Si può fare l'esempio del giocatore di pallacanestro che, affrontando il playmaker della squadra avversaria, sferra a quest'ultimo un colpo da dietro così da farlo cadere al suolo e da provocargli la frattura della caviglia. Una situazione, questa, che si è voluta risolvere alla luce del criterio del rischio consentito, così da considerare colposa la condotta del giocatore che ne abbia oltrepassato i limiti²⁰. Sennonché, il problema che presenta questo criterio è ancora una volta la sua ambiguità.

Tra l'altro, a ben riflettere, la struttura generale della colpa già pare offrire elementi sufficienti per una soddisfacente soluzione del problema. In effetti, se la colpa s'incentra su un doppio giudizio – da un lato, l'individuazione di una regola di comportamento oggettiva volta a prevenire la lesione del bene giuridico in presenza di una determinata situazione di pericolo; dall'altro lato, la verifica che un tale comportamento era esigibile dall'agente concreto, considerandone le capacità e le qualità personali²¹ – occorre concludere che un reato colposo si configurerà nell'ambito sportivo ogni qual volta la lesione è causata dalla violazione delle regole di condotta imposte normativamente, nella situazione concreta, all'uomo medio “ragionevole e coscienzioso” appartenente allo stesso ambiente dell'autore (ossia al resto degli atleti che praticano quello stesso sport) e sempreché tale risultato sia prevedibile da una persona della medesima e già citata estrazione.

Da questa angolazione, non pare allora opportuno richiedere al giudicante una valutazione ulteriore volta a stabilire se lo sportivo che ha violato il regolamento abbia comunque operato all'interno di ciò che è socialmente accettabile nello svolgimento di quella pratica sportiva. Al contrario, quando l'azione va oltre le prescritte regole cautelari – vale a dire oltre le condizioni di gioco che sono generalmente ammesse in un determinato tipo di sport – il fatto assurgerà all'area del penalmente rilevante. Secondo Eser occorrerà comunque considerare anche le condotte che provocano un evidente aumento del rischio, potendosi dedurre quest'ultimo, tanto dall'alta probabilità di una lesione, quanto dalla potenziale pericolosità del presupposto²².

²⁰ V., per tutti, A. RODRÍGUEZ MOURILLO, I. CLEMENTE, *op. cit.*, p. 68.

²¹ H.H. JESCHECK, T. WEIGEND, *Tratado de Derecho penal. Parte General* (Trad. di Olmedo Cardenote), 5ª ed., Granada, 2002, p. 606 s.

²² A. ESER, *op. cit.*, p. 1139 s.

In ogni caso, va qui sottolineato che nel diritto penale spagnolo la condotta colposa dell'atleta potrà essere inquadrata in due distinti tipi d'illecito, ben differenziati tra loro. Da una parte il delitto di lesioni gravi di cui agli artt. 147, comma 1, 149 e 150 c.p. (che ricorrono, rispettivamente, nei casi in cui la lesione richieda per la sua guarigione, oltre alle prime cure mediche, un ulteriore intervento medico o chirurgico; ovvero la perdita o inutilizzabilità di un organo o di un arto principale, o di un senso, impotenza, sterilità, grave deformità o grave infermità fisica o mentale; ovvero il fatto comporti la perdita o l'inutilizzabilità di un arto secondario, o la deformità), le quali sono tutte perseguibili d'ufficio. Dall'altra parte, la contravvenzione di lesioni «meno» gravi di cui all'art. 147, comma 2, c.p. (che ricorre quando le lesioni descritte al comma 1 siano di minore gravità, per il mezzo utilizzato o il risultato prodotto), e quella di lesioni caratterizzate da colpa lieve, che sono perseguibili a querela della persona offesa o del suo rappresentate legale.

In questa materia, risulta assai interessante la vicenda giudicata dell'Audiencia Provincial di Orense del 28 marzo 2005 – n. 17/2005, rec. 96-2004. P.te: Blanco Arce, Ana Maria del Carmen – che riguarda un fatto (non perfettamente ricostruito nel processo penale specie per quanto riguarda il grado di intenzionalità) verificatosi durante una partita di calcio, a seguito del quale uno degli atleti fu colpito alla mandibola dall'avversario, riportando la frattura del condilo mandibolare destro, che richiese cure per 67 giorni, numerose visite mediche e la necessità di un intervento chirurgico. Ebbene: respingendo l'iniziale richiesta del Pubblico Ministero che contestava all'imputato il delitto di lesioni dolose di cui all'art. 147, comma 2, c.p., la sentenza inquadrò il fatto nella contravvenzione di lesione personale colposa di cui all'art. 621 c.p., ritenendo che non fosse provata la volontarietà della condotta, ma solo la negligenza di quest'ultima. La sentenza fu tuttavia cassata dal Tribunal Supremo, il quale assolse l'imputato ritenendo che, trattandosi di lesioni provocate durante la pratica sportiva, e non essendo provato l'*animus laedendi*, non potesse decidersi altrimenti. «La condanna per lesioni originate nello svolgimento di un'attività sportiva – osserva al riguardo la Corte – richiede che queste siano state causate intenzionalmente oltre i limiti della normativa sportiva e dell'azione di gioco [...]; il rimprovero al giocatore non può basarsi sull'omissione delle necessarie cautele tendenti ad evitare il risultato lesivo».

Dunque, una recisa negazione della configurabilità di una responsabilità colposa in ambito sportivo, che, sebbene sia largamente diffusa, mi pare riduttiva. A mio avviso, infatti, il diritto penale non può esimersi del tutto dall'intervenire in alcune di queste ipotesi colpose: per lo meno in quelle più

gravi, ossia quelle in cui non sia stato rispettato neppure il livello minimo di prudenza che è richiesto anche allo sportivo, ovvero le vicende che oltrepassino la normale dinamica dello sport praticato, quand'anche esso sia di per sé stesso violento come la boxe, la lotta libera, il judo, eccetera. In caso contrario la norma penale non riuscirebbe ad assolvere alla sua funzione di protezione di beni giuridici così importanti quali l'integrità fisica e la vita.

3. *Violenza in occasione di manifestazioni sportive*

Passando infine ad analizzare il problema delle condotte violente realizzate in occasione di manifestazioni sportive, va detto subito che, in genere, il protagonista principale ne è lo stesso tifoso. Si tratta inoltre di un tipo di violenza che produce danni devastanti: basti considerare che nel secolo scorso oltre 1.500 spettatori sono morti nell'ambito di manifestazioni sportive e più di 6.000 hanno subito ferite gravi. Valga per tutti ricordare, fra gli episodi più tristi, la tragedia dello stadio Heysel, in cui, prima della finale di Coppa campioni di calcio tra Juventus e Liverpool, morirono 39 persone e vi furono più di 500 feriti; l'incendio dello stadio inglese di Brandford che provocò il panico tra gli spettatori ed ebbe come risultato 71 persone morte e 200 ferite; o la partita di calcio tra Liverpool e Nottingham Forest, in occasione della quale morirono 94 persone e 200 restarono ferite in modo grave. Senza considerare la violenza quotidiana registrata in occasione di molte partite, soprattutto di calcio, gli insulti razzisti, gli scontri, le aggressioni sia prima, che durante e dopo le varie manifestazioni.

Tutto questo – e molti altri esempi che si potrebbero proporre – rivela una situazione estremamente grave, che richiede una risposta ordinamentale coerente e ferma, al fine di sradicare, per quanto possibile, una piaga che infetta i più profondi fondamenti dello sport. In questa prospettiva certo non agevola il tentativo di minimizzare il fenomeno, attribuendolo assurdamente a ristretti gruppi di persone violente non rappresentativi delle tifoserie, ovvero affermando che la situazione è più grave in altri paesi. Va comunque riconosciuto che sta crescendo la sensibilità verso il problema da parte delle istituzioni pubbliche, dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e persino degli stessi responsabili sportivi.

3.1. *La risposta dell'ordinamento spagnolo all'imperversante fenomeno criminale*

Analizzando le manifestazioni di violenza che orbitano attorno al mondo dello sport – con particolare riferimento al rapporto tra “calcio e violenza” –

Hans-Jörg Albrecht ha individuato talune ricorrenti coincidenze²³. Fra queste, si è notato per esempio l'interesse dei gruppi e dei partiti di estrema destra più violenti per determinati modelli legati al mondo dello sport come gli *hooligans*²⁴. Una constatazione questa che trova peraltro conferma, per quanto riguarda la Spagna, nella emblematica testimonianza di Antonio Salas, il quale ha registrato l'infiltrazione di movimenti neonazisti negli «*ultrasur*», la tifoseria più radicale del Real Madrid²⁵. Oltre a questo, l'autore tedesco sottolinea il fatto che alcune partite di calcio si presentano, in buona sostanza, come occasioni ideali per la realizzazione di atti violenti e scontri tra tifoserie. Scontri, nei quali gioca un ruolo decisivo la pianificazione, senza che esistano cause scatenanti o spiegazioni plausibili. Gli autori di questi fatti, inoltre, sono quasi sempre giovani (e per la maggior parte maschi) spesso organizzati in gruppi con specifiche caratteristiche. Raramente poi la violenza perpetrata è il frutto di strumentalizzazione o di un calcolo razionale, bensì una conseguenza di carattere emotivo o edonista, che assume il più delle volte un carattere transfrontaliero²⁶.

Di fronte a un tale fenomeno, le risposte ordinamentali sono state numerose e articolate – basti pensare alle numerose risoluzioni, raccomandazioni e dichiarazioni dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, fino agli interventi delle Comunità Autonome e della Legislazione Statale spagnola²⁷ – tendendo comunque a convergere verso tre tipi di provvedimenti: quelli di carattere preventivo (separazione fisica dei gruppi, scorta della polizia, controllo della vendita dei biglietti, ecc.), le misure di sicurezza e quelle repressive. In questa sede si limiterà comunque l'analisi all'Accordo contro la violenza nello sport sottoscritto dal Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore dello Sport, la Reale Federazione Spagnola di Calcio, la Lega Nazionale Calcio e l'Associazione Calcistica Spagnola, che include, tra le misure concordate, la modifica dell'art. 557 c.p. «al fine di potenziare gli strumenti sanzionatori [...] contro gli atti delittuosi commessi sotto la copertura e in concomitanza con lo svolgi-

²³ H.J. ALBRECHT, *Violencia y deporte. Fenomenología, explicación y prevención*, in *Revista penal*, 2001, n. 7, p. 25 ss.

²⁴ H.J. ALBRECHT, *op. cit.*, p. 25-27.

²⁵ A. SALAS, *Diario de un skin: un topo en el movimiento neonazi español*, Madrid, 2003, p. 70 ss.

²⁶ H.J. ALBRECHT, *op. cit.*, p. 29-30.

²⁷ È ovviamente impossibile offrire qui un'analisi esaustiva di tutte queste normative, dovendosi quindi rimandare all'ottima rassegna che viene proposta in A. MILLÁN GARRIDO (a cura di), *Legislación sobre violencia en espectáculos deportivos*, Sevilla, 2005.

mento di manifestazioni sportive». Il frutto di questo accordo è stata infatti la Legge Organica n. 15, del 25 novembre 2003, che ha per l'appunto aggiunto all'art. 557 c.p. un'ipotesi aggravata di disordine pubblico²⁸, operante nel caso in cui (a) «il fatto sia commesso in occasione dello svolgimento di eventi e spettacoli che coinvolgano un gran numero di persone», e (b) quando, «nelle aree ove si svolgono tali eventi, si turbi l'ordine pubblico mediante condotte che provochino o siano idonee a causare disordini o altre reazioni nel pubblico potenzialmente pericolose per una parte o per la totalità degli spettatori» (art. 557, comma 2, c.p.).

3.2. *Le nuove fattispecie aggravanti del delitto di disordine pubblico di cui all'art. 557 c.p.*

In via di principio, le due fattispecie appena citate servirebbero ad aggravare l'ipotesi descritta dal comma 1 dell'art. 557 c.p. L'operazione non pare, tuttavia, essere riuscita in pieno, giacché solo la prima ipotesi [v. sub *a* alla fine del precedente paragrafo] risulta perfettamente relazionata alla fattispecie del primo comma; mentre la seconda appare più vicina alla previsione dell'art. 558 che non a quelle dell'art. 557 c.p.; oltre a questo, sorprende la sottoposizione di entrambe le aggravanti al medesimo regime sanzionatorio.

a) La prima figura si fonda, come la fattispecie base del comma 1, sul preliminare presupposto che si agisca in gruppo, cioè che vi sia un soggetto attivo collettivo. Si tratta quindi di un delitto plurisoggettivo, cui partecipano il più delle volte una moltitudine di persone, di fronte al quale è necessario reagire sì con assoluta determinazione, senza però trascurare, al contempo, il vincolante principio della presunzione d'innocenza; il che significa che il giudizio di imputazione non potrà che essere individuale, ossia effettuato singolarmente per ognuno dei soggetti coinvolti nel delitto di disordine e degli altri delitti che si siano verificati in conseguenza di esso. D'altra parte, la fattispecie in esame non richiede l'esistenza di una struttura associativa, la quale, ove presente, potrebbe integrare il delitto di associazione per delinquere. Né è richiesta l'esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, potendo l'iniziativa ben partire da un solo soggetto o da un gruppo ridotto, cui successivamente si

²⁸ L'art. 557 c.p. spagnolo prevede che «Sono puniti con la pena della prigione da sei mesi a tre anni coloro che, agendo in gruppo, e con l'obiettivo di attentare alla pace pubblica, turbano l'ordine pubblico cagionando lesioni alle persone, provocando danni alle proprietà, ostruendo le pubbliche vie o gli accessi alle medesime in modo pericoloso per coloro che in esse circolano, o invadendo impianti o edifici, senza pregiudizio per le pene conformi ad altre disposizioni di questo codice»: tratto da *Il codice penale spagnolo*, tr. di G. NARONTE, Padova, 1997.

uniscono altri individui. Dunque, il solo elemento costitutivo della fattispecie in esame è che al momento della commissione del fatto vi sia un'azione di gruppo²⁹.

Sulla base della struttura della norma, va inoltre ricordato che si tratta di un delitto di evento. Esso si perfezionerà infatti allorché il turbamento dell'ordine pubblico causi uno degli eventi che l'art. 557, comma 1, c.p. descrive in forma tassativa: il riferimento è alla causazione di danni alle proprietà, all'ostruzione delle pubbliche vie o dell'accesso alle stesse in modo pericoloso per coloro che vi circolano, ovvero all'invasione di impianti o edifici. Va da sé – come ha ben spiegato la citata sentenza dell'Audiencia Provincial di Madrid del 28 novembre 2005 – che non è necessario, per il perfezionamento del delitto, che si realizzino tutti gli eventi descritti, essendo sufficiente che si produca o se ne realizzi uno soltanto. Inoltre, benché la disposizione non sia esplicita, la maggior parte della dottrina tende a ritenere necessario che il disordine realizzato sia grave, ossia di una certa intensità ed importanza: lo si desume dal confronto con la contravvenzione di cui all'art. 633 c.p., la quale per l'appunto richiede, come elemento specifico, che l'ordine pubblico sia turbato «in modo lieve»³⁰.

La norma in esame prevede poi che chi commette il delitto sia concretamente animato dall'«obiettivo di attentare alla quiete pubblica». Concetto questo assai vago, che necessita di una specifica valutazione giudiziale. A questo proposito la già citata Audiencia Provincial di Madrid del 28 novembre 2005 sottolinea che un tale fine, «se manca un riconoscimento espresso degli autori del delitto, deve essere necessariamente desunto dai fatti che questi

²⁹ Su questa linea si è mossa l'importante decisione dell'Audiencia Provincial di Madrid del 28 novembre 2005 – n. 115/2005, rec. 36/2001. Pte. Aparicio Carril, M^a maLuisa – che ha giudicato i fatti verificatisi durante lo svolgimento della partita di ritorno della Coppa UEFA tra Real Sociedad e Atletico Madrid, il giorno 8 dicembre 1988, quando un gruppo di tifosi dell'Atletico Madrid si azzuffò, insultò, minacciò e colpì con gran violenza i tifosi della squadra avversaria, nel momento in cui questi si recavano allo stadio Vicente Calderon. Ritiene la citata sentenza che in questo caso «è stato compiuto un attacco collettivo da parte di un gruppo di circa 20 o 25 persone contro un gruppo di cittadini la cui unica intenzione era quella di poter assistere ad una manifestazione sportiva per sostenere la propria squadra di calcio [...]. La fattispecie di reato non presuppone il previo accordo tra i soggetti attivi del reato stesso, dato che ciò che importa è solo l'azione di gruppo, potendo l'accordo formarsi casualmente ed improvvisamente [...] nel momento in cui si vede che un gruppo di persone sta iniziando l'azione delittuosa [...]; è questo in definitiva che si può affermare sia successo nel caso in esame per alcuni degli accusati».

³⁰ V. per tutti F. MUÑOZ CONDE, *Derecho penal. Parte especial*, 15^a ed., Valencia, 2004, p. 886.

hanno posto in essere; e nella fattispecie concreta si evince senza dubbio alcuno che questo fine esisteva, dal momento che è stato realizzato un attacco in gruppo e generalizzato contro cittadini che si trovavano a Madrid per seguire la squadra di calcio di cui erano tifosi, andandosene la maggior parte di essi con sciarpe, berretti, magliette e altri accessori che li identificano come tifosi del detto Club».

Fin qui si sono considerati gli elementi comuni tra la prima fattispecie aggravata e quella base di cui al comma 1 dell'art. 557 c.p. Quanto invece agli elementi di differenziazione, che devono aggiungersi onde determinare l'aggravamento della pena, occorre che «il fatto sia commesso in occasione dello svolgimento di eventi e spettacoli che coinvolgano un gran numero di persone». L'impiego dei termini «evento» e «spettacolo» si rivela comunque un'inutile ripetizione giacché, mentre nel primo dei due concetti vi rientra «qualsiasi tipo di atto che possa attrarre un certo numero di persone e si svolga in un luogo chiuso o non», per «spettacolo» si intende un «atto o messa in atto di qualunque tipo che si realizza per l'intrattenimento del pubblico»: il primo termine (evento) attrae quindi e comprende il secondo (spettacolo) senza grandi difficoltà. Va sottolineato inoltre che il legislatore, per descrivere la fattispecie aggravatrice, utilizza una formula assai flessibile («fatto commesso in occasione dello svolgimento» della manifestazione»), che ricorre quindi non solo quando la manifestazione è in corso di svolgimento, ma persino prima e dopo l'evento; è sufficiente, in altri termini, che si possa dimostrare l'esistenza di un vincolo tra il disordine prodotto e lo spettacolo. In ogni caso, deve trattarsi di eventi che raccolgono un numero elevato di persone.

b) La seconda delle aggravanti si fonda su elementi diversi, che appaiono più vicini, come è stato già detto, a quelli dell'art. 558 c.p.³¹. In particolare, la condotta tipica consiste nel turbare l'ordine pubblico mediante comportamenti che provochino o siano idonei a provocare disordini o altre reazioni nel pubblico tali da porre in pericolo una parte o la totalità di coloro che vi assistono. Non si richiedono, quindi, a differenza della prima aggravante, né mezzi o risultati determinati, né plurisoggettività, né un elemento soggettivo parti-

³¹ L'art. 558 c.p. prevede che «sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei mesi o della multa da sei a dodici mesi, coloro che turbano gravemente l'ordine durante l'udienza di un tribunale o di un giudice unico, durante le attività proprie di qualsiasi autorità o ente locale, all'interno di seggi elettorali, uffici o stabilimenti pubblici e scuole, o in occasione della celebrazione di spettacoli sportivi o culturali. In tali casi si potrà imporre altresì la pena della privazione della possibilità di accesso ai luoghi, eventi e spettacoli della stessa natura, per un periodo maggiore rispetto alla pena irrogata e comunque non superiore ai tre anni».

colare. Gli unici elementi richiesti sono l'esistenza di un pericolo reale per coloro che assistono allo spettacolo, nonché – quale significativa differenza rispetto alla prima fattispecie aggravatrice – la necessità che la condotta avvenga all'interno dell'area in cui si svolge la manifestazione sportiva.

Entrambe le ipotesi aggravatrici determinano l'applicazione di una pena di grado superiore a quella prevista dall'art. 577, comma 1, c.p., che si concretizzerà pertanto, ai sensi dell'art. 70 c.p., nell'applicazione della pena della reclusione da tre a quattro anni e sei mesi e nel divieto facoltativo di assistere a eventi o spettacoli della stessa natura per un periodo maggiore rispetto alla pena irrogata, comunque non superiore ai tre anni. Un tale regime sanzionatorio è stato peraltro oggetto di diverse critiche. Da un lato si è sottolineata l'irragionevole parità di trattamento riservata ai due tipi di aggravanti, a fronte del fatto che solo la prima converge con l'ipotesi dell'art. 577, comma 1, c.p. mentre la seconda assomiglia più all'ipotesi dell'art. 558 c.p. cui è riservato un trattamento sanzionatorio inferiore rispetto a quello dell'art. 557 c.p. Dall'altro lato, si è criticato il carattere discrezionale del divieto di assistere alle manifestazioni, quando proprio per il suo carattere dissuasivo, questo dovrebbe essere applicato obbligatoriamente³².

³² In questo senso, v. F. MUÑOZ CONDE, *op. cit.*, p. 887; R. GARCÍA ALBERO, in *Comentarios al nuevo Código penal*, diretto da QUINTERO OLIVARES, e coordinato da MORALES PRAT, 2^a ed., Navarra, 2004, p. 2442; C. CARMONA SALGADO, in COBO DEL ROSAL BLASCO, GONZALES RUS, MORILLAS CUEVA, QUINTANAR DÍEZ, *Derecho penal español*, 2^a ed., Madrid, 2005, p. 1123.